

SENTENZA  
N. 8913

**Anno 2016**


RUOLO GENERALE  
1998 1/25

REPERTORIO  
11446 116

DEPOSITATA IL  
01-10-2016



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Giudice di Pace di Milano

avv. Claudio Bacherini della 8<sup>a</sup> sez. civ. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Autofficina [redacted] in persona  
dell'omonimo titolare [redacted], elettivamente domiciliato  
in Milano, via Cesare Battisti n.23, presso lo studio degli avvocati Biagio e  
Diego Monteleone dai quali è rappresentata e difesa come da procura in calce  
all'atto di citazione

- attrice

CONTRO

Vittoria Assicurazioni spa (01329510158), in persona del legale  
rappresentante *p.t.*, corrente in Milano, via Gardella n.2, rappresentata e difesa  
dall'avv. [redacted]

- convenuta

Oggetto: risarcimento danni

Conclusioni delle parti: come da fogli allegati

13516



### Conclusioni per l'attrice

Voglia l'On.le Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:

- 1) **preliminarmente**, dichiarare la vessatorietà, comunque la nullità, della clausola limitativa dell'indennizzo contrattuale richiamata dalla convenuta e contenuta nelle condizioni generali di assicurazioni all'art. 5;
- 2) **nel merito**, condannare la Vittoria Assicurazioni spa, in persona del legale rappresentante, a corrispondere all'attrice la somma di € 3.093,82, già al netto della franchigia, oltre interessi;
- 3) porre a carico della convenuta le spese di CTU;
- 4) condannare la Vittoria Assicurazioni spa, in persona del legale rappresentante, alla rivalsa delle spese di lite.

03/5/16

B

GIUDICE DI PACE DI MILANO

FOGLIO DELLE PRECISAZIONI DELLE CONCLUSIONI

Nella causa N. 1998/2015 Giudice dott. Bacherini, p.u. udienza 3/5/2016

Nell'interesse della convenuta VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. con l'avv.

[REDACTED]

-convenuta-

Nella causa promossa da:

AUTOFFICINA [REDACTED], con gli avv.ti Biagio Monteleone e Diego Monteleone

attrice -

\*\*\*

Vittoria Assicurazioni Spa, *ut supra* rappresentata e difesa, non accettato il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove *ex adverso* formulate, precisa qui di seguito le proprie

CONCLUSIONI

*Contrarius relectis*, Voglia l'ill.mo Giudice di Pace adito, previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso così giudicare:

**IN VIA PRINCIPALE:** respingersi le domande tutte formulate dalla attrice nei confronti dell'odierna convenuta, in quanto infondate in fatto ed in diritto, non dovute e non provate.

**IN VIA SUBORDINATA:** nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle domande di formulate dall'attrice nei confronti dell'odierna convenuta, limitare quanto denegatamente dovuto da parte dell'odierna convenuta nei limiti di operatività e di massimale di polizza e delle condizioni generali di assicurazione allegate previste, applicando il massimale di polizza contrattualmente previsto di € 1.500,00 ed applicando le franchigie e condizioni contrattuali ivi previste e quindi lo scoperto nella misura del 10%, la franchigia di € 200,00 e con l'applicazione del degrado d'uso, per tutti i motivi di cui alla narrativa di cui ai propri atti e scritti difensivi;

**IN OGNI CASO:** spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi, anche di CTU e CTP.

## FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Autofficina [REDACTED] quale cessionaria del credito asseritamente vantato dalla danneggiata [REDACTED] proprietaria dell'autovettura "Citroen C2 targata [REDACTED]", conveniva in giudizio la di lei compagnia spa Vittoria Assicurazioni per sentirla condannare al pagamento della somma di € 3.520,43, o a quella diversa risultante all'esito, nei limiti della competenza per valore del giudice adito, oltre interessi, a titolo di indennizzo in forza di polizza "atti vandalici" per il danno procurato da ignoti alla carrozzeria della propria auto in data 8.9.14 in [REDACTED]

All'udienza fissata si costituiva la convenuta eccependo l'operatività delle "condizioni di assicurazioni", allegate alla polizza in essere con l'assicurata, secondo cui, "sub. Art.5 "Atti vandalici" e in caso di riparazioni effettuata presso una carrozzeria non convenzionata", la garanzia massima ammissibile contemplasse "il limite massimale di € 1.500,00, con uno scoperto del 10% (...)".

Disertato dalle parti il disposto tentativo di conciliazione, concessi termini istruttori, disposta CTU meccanica, fissata vanamente nuova udienza di comparizione personale, il 3.5.14 le parti precisavano le loro conclusioni come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione.

\*\*\*

La domanda è fondata.

Non c'è alcun dubbio, infatti, che l'invocata clausola limitativa del risarcimento, peraltro meramente "allegata" alla polizza di assicurazione de

qua, né specificamente sottoscritta né, tanto meno, negoziata deve, secondo il combinato, richiamato disposto degli artt.34 C.d.C. e 1421 c.c., considerarsi *tamquam non esset*.

Varranno, quindi, i limiti di valore indicati nella polizza stessa, espressamente stabiliti alla voce "Auto – atti vandalici. Valore dichiarato € 4.500,00".

Quanto al risarcimento dovuto, *ut supra*, all'attrice, occorrerà fare riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio le cui risultanze, oltre ad accertare "che le caratteristiche dei singoli segni riscontrati sul mezzo di proprietà della sig.ra [REDACTED]) sono conseguenti e tipiche di un atto vandalico perpetrato tramite l'utilizzo di un qualsiasi oggetto appuntito (chiave/chiodo)", ha quantificato in "€ 3.437,58, iva compresa", l'ammontare complessivo del danno (ed in giorni sette, "se da riconoscersi", il relativo fermo tecnico), tuttavia non richiesto.

In conclusione, quindi, Vittoria Assicurazioni spa dovrà essere condannata a risarcire ad Autofficina [REDACTED], dedotta la franchigia del 10%, la complessiva somma di € 3.093,82, con gli interessi legali dalla domanda.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando:

- condanna Vittoria Assicurazioni spa al risarcimento in favore di Autofficina [REDACTED] della complessiva somma di € 3.093,82, con gli interessi legali dalla domanda nonché alla rifusione delle spese di lite che liquida, come da notula, in € 134,78 per spese ed €

*CP*

1.205,00 per compensi, oltre accessori di legge.

- pone a carico della convenuta le spese di ctu.

Così deciso in Milano l'1/9/2016

